

TAR Roma, Sezione II ter - Sentenza 08/11/2007 n. 11057
d.lgs 163/06 Articoli 11, 2 - Codici 11.1, 2.1

Nel corso di un procedimento di scelta attraverso una gara pubblica, non è mai preclusa, sino alla aggiudicazione definitiva ad un determinato soggetto partecipante (e salva sempre la possibilità dell'annullamento anche della stessa definitiva aggiudicazione in sede di autotutela) la possibilità di escludere dall'affidamento dell'appalto, anche dopo l'aggiudicazione provvisoria, una ditta che abbia presentato l'offerta per un progetto che sia poi risultato diverso da quello per il quale era stata indetta la gara, per difformità nelle specifiche che facciano ritenere, nelle ipotesi in cui trattasi di apparecchiature o sistemi di elevate e specifiche particolarità in relazione ai particolari impieghi delle stesse ed al soddisfacimento delle altrettanto particolari esigenze per le quali la Amministrazione ha inteso dotarsi degli stessi complessi apparati, progettato ed esibito dal concorrente un sistema non identificabile con quello richiesto. Il sistema della scelta del contraente, da effettuarsi sulla base della offerta dallo stesso proposta, trova la ragione della sua disciplina mediante la osservanza di norme di diritto pubblico (prima della stipulazione del relativo contratto) nella salvaguardia dell'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera che sia perfettamente corrispondente a quella posta in gara sicché la salvaguardia di tale primario pubblico interesse viene a trovare luogo di tutela in ogni fase del procedimento di scelta anteriore alla stipula del contratto.